

Roma – 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Incontro con gli Esaminandi

Roma – 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Perché l'Ordine?



La Professione del Chimico

- L'avviamento ad una Professione ed il relativo esercizio costituiscono una manifestazione della libertà individuale riconosciuta ad ogni cittadino dalla Costituzione come principio fondamentale ai fini dello sviluppo della propria personalità umana e della effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato.

D.P.R. 137/2012

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

- a)* per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b)* per «**professionista**» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera *a*).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

D.P.R. 137/2012

La «professione regolamentata»

Può essere esercitata:

1. In conto proprio: **Libero Professionista**
2. In forma societaria: **S.T.P.**
3. In maniera subordinata per conto di un Datore di Lavoro, nell'ambito di una Organizzazione Pubblica o Privata: **Professionista dipendente**

D.P.R. 137/2012

- **L'accesso è libero**, ma propedeutico ai fini dell'esercizio della professione, ed è fondato sull'autonomia e **indipendenza di giudizio**, intellettuale e tecnico
- Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o **disciplinari irrevocabili** o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

Perché gli Ordini?

- L'interesse pubblico alla correttezza tecnica e morale dell'esercizio delle attività (libero) professionali ha suggerito al legislatore di imporre che la possibilità di intraprenderle sia condizionata all'accertamento positivo di requisiti e condizioni che garantiscano il regolare e buon esercizio della singola professione.
- Tale accertamento compete agli ordini o collegi professionali.

Cosa sono gli Ordini?

- Gli Ordini sono Enti **corporativi** (volti cioè a perseguire e tutelare interessi della “professione” e della “categoria professionale”) **obbligatorii** (la cui costituzione è prescritta dalla legge) riconosciuti dallo stato come persone giuridiche di **diritto pubblico** e facenti parte della **P.A.** come **enti autarchici** (cd. parastato), dotati di potere di **autoorganizzazione** (cd. potere pararegolamentare) e di **potere disciplinare** nei confronti degli iscritti.
- Non godono di **totale** autonomia ed indipendenza, essendo soggetti ai controlli ed agli interventi dello Stato attraverso il Ministero vigilante.
- L'ordine professionale si organizza in **consigli territoriali** (provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali), eletti dai professionisti iscritti, ed in **consigli nazionali** dell'ordine, eletti dalle rispettive articolazioni locali, aventi specifiche funzioni.

Sintesi delle competenze

Ai consigli locali competono:

- La rappresentanza degli iscritti “del” e “nel” territorio,
- la tenuta degli albi professionali,
- l’esercizio del potere disciplinare,
- la difesa della professione,
- l’imposizione di un contributo annuale “per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti”
- l’emissione dei pareri di congruità e liquidazione di onorari e parcelle



Consiglio Direttivo

Dott. Fabrizio MARTINELLI – Presidente

Dott.ssa Patrizia VERDUCHI – Tesoriere

Dott.ssa Daniela MAURIZI – Segretario

Consiglieri

Dott. Renato Antonio PRESILLA (Umbria)	Dott. Riccardo D'ALESSANDRO (Abruzzo / Molise)
Dott.ssa Alessia ROCCHI	Dott. Luciano GINESTRONI
Dott.ssa Raffaella VALENTI	Dott. Rocco BUBBICO
D.ssa Lidia CAPOROSSO	D.ssa Alessia VINCIGUERRA (Sez.B)

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Obiettivi e Politica dell'attuale Consiglio Direttivo

Programma quadriennio 2013/17

- Lo scorso quadriennio è stato inizialmente dedicato alla riorganizzazione interna dell'Ordine.
- Riorganizzazione che ci permette oggi di usufruire di regolamenti e procedure normalizzate per il corretto funzionamento dell'Ordine stesso, oltre che, unici in Italia, di un solido bilancio redatto nel rispetto dei principi contabili e civilistici e certificato da un Collegio di Revisori dei Conti.
- Tuttavia la ormai celeberrima riforma delle professioni impone un ulteriore sforzo organizzativo per impostare i Consigli di Disciplina ed organizzare la contabilità dei Crediti Formativi per Professionisti (CFP) divenuti obbligatori dallo scorso 01 Settembre.
- Il completo adeguamento alla normativa vigente, inclusi gli obblighi di trasparenza imposti alle P.A. dalla Legge n. 190 del 06.11.2012 non può che essere il primo obiettivo del Consiglio nel prossimo quadriennio

Programma quadriennio 2013/17

- Obiettivo altrettanto primario è l'adozione di una politica esterna di traino tra gli O.T., che porti l'Ordine di Roma ad assumere una naturale posizione di leadership, e pertanto, sulla scia della continuità si ritiene di voler implementare i seguenti punti programmatici in parte già adottati nella passata Consiliatura:

Programma quadriennio 2013/17

1 - Politiche a sostegno della Professione

- L'organizzazione di attività culturali, convegni e iniziative di promozione della professione.
- Promozione di attività legali mirate al riconoscimento dei diritti della categoria, nell'ambito territoriale.
- Vigilanza e conseguente attività di repressione circa l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Programma quadriennio 2013/17

2 - Politiche a sostegno dei giovani neo Iscritti

- Iscrizione agevolata all'Albo per i neo-abilitati.
- La partecipazione ad attività di formazione con posti gratuiti riservati per i giovani iscritti.



Programma quadriennio 2009/13

3 - Politiche a favore della Visibilità dell'Ordine di Roma

- Implementazione del nuovo portale con sezioni riservate e rubriche interattive.
- La promozione e realizzazione di iniziative editoriali.
- La promozione e organizzazione di convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari.
- L'organizzazione di attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale dei chimici.

Programma quadriennio 2009/13

3 - Politiche a favore della Visibilità dell'Ordine di Roma

- L'adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative intraprese.
- Organizzazione annuale di un evento di valenza nazionale, come da consuetudine.
- Organizzazione con cadenza annuale di incontri con gli iscritti su argomenti deontologici ed ordinistici, valevoli per l'ottenimento dei 3 Crediti Formativi riservati.

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Etica Professionale e Codice Deontologico



La **professione di Chimico**
è detta **regolamentata**

L' Ordine professionale è un
Ente Pubblico non Economico
(oggi P.A.)

istituito dallo Stato

L'atto **costitutivo** (lo **statuto**) e le
norme regolamentari obbligatorie
sono **stabilite per legge**



**per esercitare
la professione di Chimico
si deve**

- essere iscritti nell'Albo
- **attenersi al codice di condotta**
- **sottostare alla disciplina
dell'Ordine**



FUNZIONI DISCIPLINARI

assegnate oggi ai

CONSIGLI DI DISCIPLINA DEGLI ORDINI



R.D. 01- 03-1928, n. 842

(Regolamento per l'esercizio della professione di chimico)

Art. 12

**“ L’ istruttoria che precede
il giudizio disciplinare, può essere
promossa dal Consiglio dell’Ordine**

- su domanda di parte,**
- su richiesta del pubblico ministero,**
- ovvero d'ufficio.”**



R.D. 01- 03-1928, n. 842

(*Regolamento per l'esercizio della professione di chimico*)

Art. 11

“ *Le **pene disciplinari** inflitte dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine sono applicate per gli **abusi** e le **mancanze** che gli iscritti abbiano commesso **nell'esercizio della professione,***



le ***funzioni disciplinari***

devolute per legge agli Ordini Professionali
Per tramite dei loro Consigli di Disciplina
riguardano esplicitamente

abusi e ***mancanze***

vale a dire

azioni in eccesso o in difetto

ma **non opinioni**



abusi e mancanze



rispetto a quale

disposizione specifica

a cui il **Chimico** iscritto nell'Albo

ed il **Consiglio di Disciplina**
dell'Ordine devono

fare riferimento ?

La **disposizione specifica**
non è la legge dello stato
ma il **codice etico**
comunemente detto anche
codice deontologico
(= codice dei doveri)



preferibilmente

codice di condotta

(*nell' esercizio della professione*)

dove il termine

- **codice** indica trattarsi di **regole**
- **condotta** indica il **comportamento**
- **esercizio professionale** limita l'**ambito**
(*nello svolgimento della attività disciplinata*)



Per gli **ordini professionali regolamentati dalla legge**
e per gli **iscritti nell'Albo**
il **codice di condotta**
costituisce
regolamento obbligatorio con
valore interno ed **esterno**



|| **Codice di condotta**

è norma obbligatoria

che

non sostituisce affatto

- *le leggi,*
- *i regolamenti,*
- *i provvedimenti dell'autorità pubblica*



Il codice di condotta

risponde a tre principali esigenze:

Prima:

Esigenza **istituzionale** riguarda la necessità di rendere **esplicite** e **comprensibili** le norme a cui si devono attenere i professionisti.

Con le norme deontologiche l'Ordine professionale (che ha compiti di disciplina sull'attività degli iscritti) richiama agli iscritti e alla più vasta utenza pubblica e privata delle prestazioni chimiche quale è il

corretto modo di operare
del professionista chimico.

Seconda:

Esigenza, **istituzionale** anche essa,
trova la motivazione nel **principio di**

TUTELA DELLA PROFESSIONE

Nella realtà contemporanea

- di apertura alla libera concorrenza,
- di esigenza di certificazione delle attività,

è **indispensabile**

una circostanziata definizione dei modi di svolgimento della attività professionale del Chimico sia esso libero oppure dipendente da amministrazioni pubbliche o private.

La terza esigenza è di

TUTELA DEL CLIENTE / CONSUMATORE

attraverso una

facile e diretta individuazione

da parte dell'utenza pubblica e privata

della **prestazione professionale del Chimico,**

- contraddistinta da funzioni

non sempre conosciute dal pubblico,

- distinguendola nettamente da quelle prestazioni
nell'area chimica con caratteristiche predominanti

imprenditoriali, deregolate e

soggettivamente interpretate.

La deontologia professionale

significa

anche e soprattutto

**tenere un corretto e qualificato
comportamento professionale**

in questo si

raccorda senza confondersi con
la **etica morale** comunemente intesa

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Prospettive lavorative per il
giovane Chimico

Attività lavorative

- Ambiente – Territorio - Ecologia
- Igiene
- Sanità ed Alimenti
- Ricerca – Sviluppo - Industria
- Consulenza
- Qualità - Sicurezza
- Perizie – Chimica Forense
- Insegnamento – Formazione
- Gas Tossici e sostanze pericolose



Parliamo anche di:

1. Uso del Sigillo
2. Emissione Certificati
3. Redazione di Perizie
4. Fatturazione
5. Cassa di Previdenza

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



La Riforma delle Professioni

Fabrizio MARTINELLI

D.P.R. 137/2012

- Come ormai noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

D.P.R. 137/2012

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

- a)* per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b)* per «**professionista**» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera *a*).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

D.P.R. 137/2012

La «professione regolamentata»

Può essere esercitata:

1. In conto proprio: **Libero Professionista**
2. In forma societaria: **S.T.P.**
3. In maniera subordinata per conto di un Datore di Lavoro, nell'ambito di una Organizzazione Pubblica o Privata: **Professionista dipendente**

D.P.R. 137/2012

- **L'accesso è libero**, ma propedeutico ai fini dell'esercizio della professione, ed è fondato sull'autonomia e **indipendenza di giudizio**, intellettuale e tecnico
- Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o **disciplinari irrevocabili** o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

I Temi della Riforma

1. Albo Unico Nazionale
2. Libera Concorrenza e Pubblicità Informativa
3. Obbligo di Assicurazione
4. Tirocinio per l'Accesso
5. Formazione Continua
6. I Consigli di Disciplina



Inoltre parleremo di:

1. Società tra Professionisti
2. Accordo tra Consiglio Nazionale dei Chimici e Consiglio Nazionale dei Periti e dei Periti Laureati
3.

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Albo Unico Nazionale

Fabrizio MARTINELLI



Albo Unico Nazionale

Esiste

■ <http://www.chimici.org>

■ [http:// www.chimiciroma.it](http://www.chimiciroma.it)

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Concorrenza e Pubblicità Informativa

Fabrizio MARTINELLI

Concorrenza e Pubblicità Informativa

- 1. **È ammessa con ogni mezzo** la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, **non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.**
- 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce **illecito disciplinare**, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Roma - 26 Ottobre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



RC Professionale

Fabrizio MARTINELLI

RC Professionale

- 1. **Il professionista** è tenuto a stipulare, **anche** per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione **per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.**
- Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare.**

RC Professionale

- 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia **decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore** del presente decreto.
- Pubblicazione in G.U. = 14 Agosto 2012
- Entrata in Vigore = 15 Agosto 2012
- Obbligatorietà = **14 Agosto 2013**
- Oggi = 07 Novembre 2013



RC Professionale

La polizza studiata dall'Ordine di Roma in Collaborazione con il Broker Internazionale MAG-JLT presso i Lloyd's di Londra

È idonea **qualunque** altra polizza

- Già a disposizione dell'iscritto
- Consigliata dal CNC
- Presente sul mercato ed a noi non nota

a condizione che rispetti le condizioni minime di legge come riassunte dalla circolare del CNC presente sul nostro sito istituzionale

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Tirocinio - Praticantato

Fabrizio MARTINELLI



Tirocinio Professionale

- Previsto dall'art. 6 del DPR 137/2012
- Il CNC

Roma - 07 Novembre 2013



Formazione Continua

Fabrizio MARTINELLI

Formazione Continua

- Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, **ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale** secondo quanto previsto dal presente articolo.
- La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce **illecito disciplinare**.



Formazione Continua

Il Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 19
Luglio 2013 ha approvato il

**REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA
FORMAZIONE CONTINUA PER I CHIMICI**

Durata e contenuto

- Decorrenza dal 1° gennaio
- Anno formativo = Anno solare
- 150 CFP
- 50 CFP detratti ogni anno
- aggiunti massimo 75 CFP ogni anno
- minimo 25 CFP per potere svolgere l'attività professionale

Durata e contenuto

- 1 ora corso = 1 CFP
- possibilità di e-learning (max 30%)
- 3 CFP/anno su ordinamento
- attività alternative
- esoneri

Durata e contenuto

- L'obbligo cessa con la cessazione dell'attività lavorativa
- e le dimissioni dall'Ordine



Chi organizza

- ordine territoriale (area Rete Tecnica Professionale)
- università (non solo dipartimenti di chimica)
- soggetto accreditato
- altri da valutare

Riconoscimento crediti

- comunicazione del soggetto formatore accreditato
- relazione iscritto entro il 31 gennaio

Riconoscimento crediti

- elenco tipologie corsi
- altre attività
- studio personale (max 30 CFP l'anno)

Tipologia corsi

- corsi E.C.M.
- corsi R.S.P.P.
- corsi (aggiornamento) professionisti antincendio
- seminari su argomenti D.P.R. 328/2001
- altro ...
- deontologia, ordinamento professionale e previdenziale

Periodo transitorio

- attività ridotte
- 1 settembre 2013 - 31 dicembre 2014, 25 crediti
- 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015, 30 crediti
- 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, 40 crediti

Adempimenti iscritti

- relazione all'Ordine territoriale
- studio personale e verifica
- pubblicità assolvimento obbligo
- richiesta dicitura “esperto in ...”

Adempimenti Ordine

- programmazione e organizzazione corsi
- relazione su attività svolte al CNC
- vigilanza e verifica
- commissione di valutazione



Commissione di valutazione

cinque membri

uno del Consiglio dell'Ordine

dura un quadriennio

supplenti

Adempimenti CNC

verifica eventi svolti da Università e OT

valutazione relazioni annuali degli OT

verifiche sull'attività formativa svolta dagli OT

stabilisce i requisiti degli enti formatori

Roma - 07 Novembre 2013

Hotel Dei Borgia - Roma



Consigli di Disciplina

Fabrizio MARTINELLI



Consigli di Disciplina

Il regolamento è stato approvato con delibera del CNC il 28 novembre 2012 ed è stato pubblicato sul n.2 del Boll. Uff.le del Ministero di Giustizia del 31 gennaio scorso .



Consigli di Disciplina

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell'Ordine dei Chimici, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Consigli di Disciplina

Il regolamento del CNC è composto di 8 articoli :

(art. 1) Oggetto

(art. 2) I Consigli di disciplina territoriali

(art. 3) Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

(art. 4) Requisiti onorabilità e professionalità

(art. 5) Nomina

(art. 6) Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

(art.7) Disposizioni transitorie

(art.8) Entrata in vigore e pubblicità

Consigli di Disciplina

Art.2

Il compito dei **Consigli di disciplina dei Chimici**, è quello di **valutare le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.**

sono composti da un **numero di consiglieri pari** a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine

Presidente del C.d.D.: Componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Segretario: componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.



Consigli di Disciplina

I Consigli di disciplina territoriali operano in **piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa**, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Spese ?

Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, sono poste a carico del bilancio dei **Consigli territoriali dell'Ordine**.

Funzionamento ?

I compiti di segreteria e di assistenza all'attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal **personale dei Consigli territoriali dell'Ordine**.

Consigli di Disciplina

Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in **Collegi di disciplina**, composti ciascuno da tre consiglieri, assegnati dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.

Cosa fanno?

I Collegi di disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati.

Consigli di Disciplina

Art.3

Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica

La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è **incompatibile con la carica di consigliere**, revisore o qualunque altro incarico direttivo nei Consigli territoriali dell'Ordine dei Chimici e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale.

I consiglieri decadono dalla carica se non sono in possesso dei requisiti elencati nell'art. 4 comma 4

Consigli di Disciplina

SEPARAZIONE DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVE DA
QUELLA DISCIPLINARE

Il DPR N. 137 7 agosto 2012 stabilisce l'incompatibilità fra le cariche relative all'esercizio dei poteri disciplinari e quelle amministrative.

**IL DPR NON INTERVIENE SUGLI ORGANI AVENTI
NATURA GIURISDIZIONALE (CNC)**

Ordine Territoriale
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di
disciplina
FUNZIONE DISCIPLINARE

Consigli di Disciplina

Art. 4

Requisiti onorabilità e professionalità

La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale entro i 30 giorni successivi da quando si insedia il Consiglio dell'Ordine e devono altresì dichiarare:

All'atto della candidatura, gli iscritti hanno l'obbligo di allegare un curriculum vitae



Consigli di Disciplina

Art. 5

Adempimenti del Consiglio territoriale:

entro **sessanta giorni** da quando insediato predisporre elenco di candidati al Consiglio di disciplina .

N° di candidati in elenco, (anche della sezione B), doppio rispetto al numero di Consiglieri dell'Ordine T.

due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all'Albo

Invio dell'elenco al Presidente del Tribunale che designerà i candidati Consiglio di Disciplina



Consigli di Disciplina

Nei Consigli di disciplina vi deve essere un numero di componenti della sezione B almeno pari a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo



Consigli di Disciplina

Art. 5

Elenco d'Ufficio

Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura o il numero di candidature risulti insufficiente, il **Consiglio territoriale procede d'ufficio** a inserire nell'elenco il numero di candidati necessario.

l'elenco è pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale

L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale, che provvederà a nominare, i membri effettivi e supplenti del Consiglio di disciplina territoriale comunicandolo all'OT ed al CNC.

Consigli di Disciplina

Art. 5 *Nomina*

Entro **quindici giorni** dalla pubblicazione dei nominativi il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, procede alla convocazione e all'insediamento del Consiglio di disciplina territoriale

Consigli di Disciplina


Art. 5 (comma 9)

Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale **sia esiguo**, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.



Consigli di Disciplina

Distribuzione
geografica
degli Ordini
Territoriali
dei Chimici






Consigli di Disciplina

ORDINE DEI CHIMICI DI ROMA – L.U.A.M.

Consiglio dell'Ordine composto da **11** consiglieri (10 sez. A + 1 sez. B)

Consiglio di Disciplina composto da **11** Consiglieri

Almeno 2/3 iscritti all'Albo  **7** 6 sez A + 1 sez B
4 Esterni

ELENCO Candidati al Consiglio di Disciplina

Almeno 14 iscritti all'Albo di cui 10 sez. A e 2 sez. B
Fino a 8 componenti esterni

Consigli di Disciplina

Art. 6

Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse

Le situazioni di conflitto di interesse sono individuate dall'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215.).

Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 51 C.P.C. ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento e verrà sostituito dal Presidente

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non possa essere costituito un Collegio giudicante, il Consiglio Nazionale individua altro Consiglio di disciplina cui affidare il procedimento, dandone comunicazione al Ministero vigilante ed al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine

Consigli di Disciplina

Art. 7

Disposizioni transitorie

Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell'Ordine ...

In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'invio da parte dei Consigli territoriali dell'Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell'elenco dei candidati dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell'Ordine.

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell'Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.



Consigli di Disciplina

Art. 8

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

Consigli di Disciplina

Sanzioni disciplinari

Ogni inadempimento di un obbligo di legge da parte degli iscritti assume rilevanza disciplinare.

- Mancato pagamento del contributo di iscrizione (OT + CNC)
- Mancata comunicazione della PEC
- Pubblicità informativa mendace
- Violazione dell'obbligo assicurativo
- Rifiuto della candidatura d'ufficio a componente del Consiglio di Disciplina
- Violazione del codice deontologico

Consigli di Disciplina

Provvedimenti disciplinari

Qualora sia accertata la violazione di un obbligo di legge o disciplinare da parte degli Iscritti all'Albo, il Consiglio di Disciplina potrà adottare in funzione della gravità uno dei seguenti provvedimenti disciplinari

- Ammonimento (nota di demerito non pubblica)
 - Richiamo
 - Censura
 - Sospensione
 - Cancellazione
 - Radiazione



Consigli di Disciplina

CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE

PROPONE

elenco di nominativi per il consiglio di disciplina, con curriculum, caratteristiche, professionisti esterni

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ove ha sede il consiglio

NOMINA

Consiglieri del consiglio di disciplina territoriale

Entro 15 gg Insediamento con nomina Presidente e Segretario

Individuazione dei collegi di disciplina composti da 3 consiglieri, con nomina Presidente